

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIAZZA ARMERINA EN VIA CONTE
RUGGERO 31

Numero REA: EN - 38098

Codice fiscale: 00502790868

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"SOCIETA' Cooperativa Sociale PIETRO FARINATO".	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Piazza Armerina	
	(EN) .	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno esse-	
	re istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2036 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto	
	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA - SCOPI - OGGETTO	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	

	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-	
	plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-	
	perative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire	
	i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	ti di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-	

	operazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La società nel rispetto delle disposizioni di legge si pro-	
	pone con spirito mutualistico e senza fine speculativo di	
	perseguire l'interesse generale della Comunità alla promo-	
	zione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini a	
	mezzo della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	(cooperativa di tipo "A" ai sensi dell'art. 1 ,primo comma,	
	lett. A) legge 8.11.1991 n. 381).	
	A tal fine la cooperativa, organizzando strutture ed attrez-	
	zando locali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici	
	e privati, fornirà servizi nei settori della sanità e della	
	solidarietà sociale al fine 'di rimuovere, nel territorio,	
	tutte quelle condizioni di emarginazione e disadattamento	
	sociale promuovendo e svolgendo attività miranti alla tutela	
	della salute, la prevenzione delle malattie, la riabilita-	
	zione fisica e/o psichica dei singoli e della collettività,	
	sviluppando con le tecniche opportune lo studio della realtà	
	ambientale e della sua influenza sui parametri biologici e	
	sulla patologia umana, promovendo tutte le attività che con-	
	corrono a determinare la qualità della vita di una comunità.	
	Per il raggiungimento di tali scopi la società potrà avva-	
	lersi, se del caso, di professionisti, soci e non, retribuì-	
	ti a norma di legge, previa deliberazione dell'organo ammi-	

	nistrativo nel rispetto dei limiti posti dalla legge	
	23.11.1939 n. 1815. Essa potrà inoltre dare l'adesione ad	
	altri enti consortili di categoria o sindacali o similari.	
	La società inoltre si prefigge di provvedere a:	
	1)- alla istituzione, promozione, organizzazione e gestione	
	di servizi socio assistenziali e socio-sanitari (comunità	
	alloggio, CTA, comunità protette, case famiglia, centri re-	
	sidenziali e semi-residenziali, centri di attività protette,	
	centri sociali, case albergo, centri diurni, case albergo,	
	consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura, centri	
	incontro, centri ascolto) per la prevenzione primaria, se-	
	condaria e terziaria a livello territoriale, di qualsiasi	
	forma di disagio sociale, psicologico e culturale a carico	
	di tutte le categorie identificate dal piano socio-sanitario	
	e dalla L. 328/00 e successive integrazioni e modifiche;	
	2)- alla creazione di strutture a carattere residenziale o	
	meno entro le quali realizzare servizi assistenziali, socio-	
	culturali, sanitari o di animazione di prevenzione primaria,	
	secondaria o terziaria destinati ad utenti di ogni fascia	
	sociale, economica e culturale (ivi compresa la popolazione	
	extra-comunitaria e quella appartenente alla Comunità Euro-	
	pea) quali fra gli altri: asili nido, scuole materne ed ele-	
	mentari, medie di I e II grado, scuole di formazione pro-	
	fessionale, di aggiornamento e di specializzazione di qual-	
	siasi insegnamento, biblioteche, ludoteche, centri e campi	

	sportivi, palestre, centri culturali, padiglioni per mostre,	
	centri per il tempo libero e per la creatività;	
	3)- all'assistenza ed alla cura specialistica, riabilitati-	
	va, sociale, domiciliare (include l'assistenza domiciliare	
	integrata - ADI ed il Servizio di Assistenza Domiciliare	
	-SAD) e/o presso strutture residenziali, ospedali, case di	
	cura, case di riposo per anziani etc. in favore di minori,	
	anziani, soggetti in condizioni di handicap , utenza psi-	
	chiatrica, tossicodipendenti, minoranze etniche etc.; pa-	
	zienti terminali, nonchè in tutti gli spazi integrati nei	
	vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni,	
	vacanze integrate, animazione culturale);	
	4)- alla gestione di attività commerciali per la fornitura	
	di ausili socio-sanitari anche in regime di convenzione con	
	enti pubblici;	
	5)- all'organizzazione e gestione di servizi di psicologia	
	scolastica, di equipe socio-psico-pedagogica, medicina sco-	
	lastica, orientamento scolastico, bilancio delle competenze,	
	ottimizzazione delle risorse umane, selezione del personale	
	ed incrocio domanda/offerta, interventi di psicologia di co-	
	munità;	
	6)- all'organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	psichiatrica e psico-terapeutica nonchè di mediazione fami-	
	liare e sociale ed interculturale ed interventi a tutela di	
	minori e donne vittime di maltrattamenti e/o abusi;	

	7)- all'istituzione e gestione di servizi di telesoccorso,	
	hot line e tele-medicina;	
	8)- alla realizzazione di tutti gli interventi e servizi	
	sociali e sanitari previsti dalla L. 328/00 e successive in-	
	tegrazioni e modificazioni nonchè delle azioni di accompa-	
	gnamento (analisi dei bisogni della popolazione, monitorag-	
	gio, gestione del Servizio Socio Sanitario Informatizzato) e	
	dalla L.R. 31.07.2003,n. 10. e succ. integrazioni e modifi-	
	che, inclusi gli uffici affido;	
	9)- alla realizzazione e la diffusione di studi e ricerche	
	riguardanti le problematiche culturali, sociali, sanitarie,	
	psicologiche, assistenziali i cui risultati rimarranno di	
	proprietà della cooperativa;	
	10)- all'integrazione scolastica e sociale di soggetti in	
	condizioni di handicap (L.104/1992 e successive integrative	
	e modificative) e di ogni altra persona o gruppo che patisca	
	svantaggi, ivi comprese le minoranze extra-comunitarie anche	
	con prestazione di servizi di terapia e riabilitazione (in-	
	clusi i servizi con terapia a mezzo cavallo);	
	11)- alla prestazione di servizi sociali, di sostegno psico-	
	logico o di psicoterapia e di reintegrazione sociale a favo-	
	re di soggetti o gruppi che, a causa o meno di un qualsiasi	
	rapporto con la Giustizia (civile o penale) patiscano disagi	
	e di soggetti rientranti nella vasta categoria del disagio e	
	della devianza minorile secondo i dettami della L. 285/97 e	

	successive integrazioni e modificazioni;	
	12)- alla realizzazione di servizi di consulenza in genera-	
	le, e di progettazione di interventi formativi in particola-	
	re, in favore delle agenzie educative, sociali e sanitarie	
	pubbliche e private presenti sul territorio (inclusi gli in-	
	terventi previsti dal POR Sicilia e dai PON);	
	13)- alla progettazione, la gestione, l'organizzazione di	
	corsi di formazione professionale fruanti di finanziamento	
	pubblico o privato in tutti i settori produttivi, commercia-	
	li, di servizi etc (anche attraverso la FAD -Formazione a	
	Distanza) finalizzati a promuovere la qualità della forma-	
	zione delle risorse umane in un'ottica di miglioramento di	
	qualità della vita (include l'aggiornamento del personale	
	sanitario, sociale, del mondo della scuola, secondo quanto	
	stabilito dalle direttive ministeriali (Ministero della Sa-	
	nità, ECM, Ministero della Pubblica Istruzione, Formazione	
	ed Aggiornamento Docenti e Dirigenti, etc.)	
	14)- la progettazione e svolgimento di attività didattiche,	
	amministrative, di segreteria, di coordinamento, didattico,	
	di direzione e tutto ciò che è previsto e richiesto per	
	l'attuazione di master, interventi di Formazione Continua,	
	IFTS, Progetti Comunitari , da realizzarsi anche tramite le	
	TIC nonchè di corsi di specializzazione in psicoterapia ri-	
	servati ai laureati in Medicina ed in Psicologia, di cui al-	
	la Legge 56/89 e successive circolari e decreti;	

	15)- la progettazione e realizzazione di servizi socio edu-	
	cativi e/o riabilitativi che prevedano anche interventi di	
	turismo sociale e giovanile ed annesse attività secondarie,	
	inclusa la commercializzazione di prodotti derivanti dalle	
	attività;	
	16)- la gestione di tipografie e punti vendita di pubblica-	
	zione proprie ed altrui ed editoria e stampa su tutte le	
	attività relative ai citati punti in oggetto.	
	Per la realizzazione dei suddetti scopi la società potrà u-	
	tilizzare risorse finanziarie pubbliche (Unione Europea, Mi-	
	nistero del Lavoro, delle Politiche Sociali, della Sanità,	
	dell'Istruzione, delle Pari Opportunità etc, Regione Sici-	
	liana, Province Regionali, Comuni, etc) e private (Imprese,	
	Associazioni, Ordini Professionali, etc.).	
	La società potrà svolgere inoltre qualunque altra attività	
	connessa o affine a quelle sopra-elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie ed utili alle realizzazione degli scopi succitati	
	e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi.	
	Per l'attuazione delle proprie finalità la società potrà	
	compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, orga-	
	nizzative e promozionali che si rendessero necessarie, ac-	
	cettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto	

	qualsiasi forma da privati o enti pubblici. Potrà inoltre	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo	
	regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività da essa svolta.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre. I soci cooperatori possono superare il numero di venti	
	se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un	
	milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matu-	
	rato una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa e che attivamente possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	
	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale	
	nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento	
	della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	

	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	-Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-	
	no, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più	
	di tre soci.	

	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio atti-	
	vità concorrenti con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutua-	
	listico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime ca-	
	tegorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettro-	
	nica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomi-	
	nativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti	
	con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	

	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperati-	
	va sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello	
	scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dagli ammini-	
	stratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	

	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari ad Euro 300,00 (tre-	
	cento virgola zero zero).	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapp-	
	prezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sot-	
	toscrivere nuovo capitale sociale può versare anche rateal-	
	mente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabi-	
	lirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del	

	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie	
	quote. In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo	
	ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento	
	dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ART. 12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, ces-	
	sione della quota e per morte del socio; In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde ver-	
	so questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati	
	tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscrit-	
	ta e non versata. In merito alla responsabilità del socio u-	
	scente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	

	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non	
	hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costi-	
	tutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai so-	
	ci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino	
	più in condizione di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del reces-	

	so, gli amministratori devono darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di e-	
	sclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	

	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società con-	
	senta la divisione.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'e-	
	sclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	

	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la ces-	
	sione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione del-	
	la propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	
	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Am-	
	ministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci rece-	
	duti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute	

	alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i so-	

	ci cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale non inferiore e non supe-	
	riore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di ol-	
	tre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eser-	
	cizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministrato-	
	ri convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del	
	capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° dicembre al 31 dicembre di o-	

	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri sta-	
	biliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5	
	del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate	
	dai soci nel rispetto del principio della parità di tratta-	
	mento.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	

	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapp-	
	rezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea,	
	purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale ge-	
	nerale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di stati-	
	stica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	

	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa pre-	
	vede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissen-	
	zienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o anche al-	
	trove purchè nell'ambito della Regione Sicilia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	

	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di con-	
	vocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissa-	
	to anche il giorno per la seconda convocazione che però non	
	può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se	
	il giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro tren-	
	ta giorni dalla data della prima.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della coope-	
	rativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	

	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determi-	
	nare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne ab-	
	biano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costitui-	
	ta con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno	
	il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibe-	
	ra a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avreb-	
	bero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il	
	numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere opera-	
	zioni che comportino una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	

	soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il so-	
	cio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valo-	
	re della quota posseduta.	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	

	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla mag-	
	gioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la	
	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
	la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le e-	
	lezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernen-	
	ti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità	
	di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 28	
	COMPOSIZIONE	
	Qualora la società sia amministrata da un consiglio di ammi-	
	nistrazione questo sarà composto da un numero di soci non	
	superiore a tre. All'atto della nomina l'assemblea ne deter-	
	mina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superio-	

	re a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedi-	
	mento.	
	ART. 29	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata su decisione dei	
	soci alternativamente ad un amministratore unico o ad un	
	Consiglio composto da un massimo di tre soci, il quale è in-	
	vestito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta all'organo amministrativo (a titolo meramente esem-	
	plificativo):	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	

	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	
	di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o	
	su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente	

	nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricer-	
	che su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giuri-	
	sdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di	
	arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazio-	
	ni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non	
	attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componen-	
	ti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di am-	
	ministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventua-	
	li modalità di esercizio della delega; può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni	

	rientranti nella delega. Non possono essere delegate le at-	
	tribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del	
	consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-	
	ministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 30	
	DISCIPLINA DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente	
	(se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	

	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e	
	in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppu-	
	re quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della sedu-	
	ta e dal segretario.	
	ART. 31	

POTERI DI RAPPRESENTANZA		
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonchè la firma sociale, è delegata al presidente del consi-	
	glio di amministrazione o all'amministratore unico.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'or-	
	dine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di en-	
	trambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte	
	ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova	
	legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di	
	carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	

	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 32	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un colle-	
	gio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sup-	
	plenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rie-	
	leggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	

	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 33	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condi-	
	zione di prevalenza anche con riferimento alle leggi specia-	
	li.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori conta-	
	bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	ART. 34	
	MODALITA' DI ELEZIONE	
	DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assem-	
	blea sulla base delle maggioranze previste dal presente sta-	
	tuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	

	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministra-	
	tori è riservata all'assemblea.	
	ART. 35	
	CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è confe-	
	rito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla so-	
	cietà di revisione, tenuto conto delle tariffe professiona-	
	li, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 36	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità	
	contro gli amministratori si applicano le disposizioni pre-	
	viste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - Insolvenza - Liquidazione	
	ART. 37	
	SCIoglimento	

	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 38	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 39	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-	
	vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione	
	coatta amministrativa.	
	ART. 40	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal tito-	
	lo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 41	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coo-	

	perativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 42	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in li-	
	quidazione della società.	
	ART. 43	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea.	
	ART. 44	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le nor-	
	me del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Co-	
	dice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e	
	le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed	
	integrazioni.	
	Firmato in originale: - Ilenia Maria Sarita Adamo n.q. -	
	Dr.Filomena Greco Notaio - Vi è il sigillo.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
	mento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 del	
	DPR n.445/2000.	